

334. Legge 29 dicembre 2000 n. 400. Rifi nanziamen to della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.

Questa legge è stata pubblicata in GU 8 gennaio 2001 n. 5, ed è entrata in vigore il 9 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

4. *Disposizioni* in materia di spettacolo, sport e attività culturali. – 1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonché gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. Al comma 2, alinea, dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali".

3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del primo comma dell'art. 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";

b) il secondo comma dell'art. 29 e l'art. 31 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell'art. 20 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è sostituito dal seguente:

"10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

5. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito, dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto di interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e".

6. All'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

7. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".

8. Al comma 3 dell'art. 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001".

9. All'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni".

10. Al comma i dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.